

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE [M5C2I3.1]

Obiettivo T2-2026: Entro il 31 gennaio 2026 Completamento di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte

CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE O NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.

LOTTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE INTERVENTO: PNRR-MISS.M5C2-MISURA3-INVEST.3.1- SPORT ED INCLUSIONE Cluster 1 “Cittadella dello Sport ” C.O. 5056
C.I.G. A0027566D8 CUP C15B2200090006

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti").

TRA

la Sig.ra Maria Vitetta nata a [REDACTED] il 10.05.1967, in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, dell'Amministrazione Comune di Torino, con domicilio in Torino, Corso Ferrucci n. 122, Codice fiscale e Partita IVA 00514490010, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "**Soggetto Attuatore**")

E

RTI Ruscalla Renato S.p.a., sede legale in Asti (AT), Via Provenzale Sebastiano 16, capitale sociale Euro 520.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Asti (AT) al n. 48542, P. IVA 00105220057, domiciliata ai fini del presente atto in Asti (AT), Via Provenzale Sebastiano 16, in persona del Roberto Ruscalla legale rappresentante Dott. Roberto Ruscalla, nella sua qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la mandante Impresa Borio Giacomo S.r.l. con sede legale in Torino, Via San Quintino 28, capitale sociale Euro 1.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 527689, P. IVA 00238930010, domiciliata ai fini del presente atto in Torino, via San Quintino 28.

Soggetto Attuatore e Appaltatore sono di seguito designate anche, disgiuntamente, come "**Parte**" e, congiuntamente, come "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), la Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 "Sport e inclusione" si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso interventi che favoriscano il recupero di aree urbane mediante la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi;
- b) in data 23 marzo 2022 il Dipartimento per lo Sport – in qualità di Amministrazione centrale titolare dell'investimento (di seguito anche l'"**Amministrazione Titolare**") ha pubblicato n. 2 Avvisi di invito a manifestare interesse afferenti ai "Cluster 1" (CUP J55E22000170006), "Cluster 2" (CUP J53I22000120006) e "Cluster 3" (CUP J55B22000200006), individuando, per ciascuno di essi, la tipologia di soggetti attuatori ammissibili a finanziamento (Capoluoghi di Regione o Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti per i Cluster 1 e 2; Comuni sul cui territorio sono presenti impianti di proprietà pubblica da rigenerare o proprietari delle aree su cui realizzare nuovi impianti, per i quali le Federazioni sportive manifestino l'interesse alla realizzazione degli

interventi per il Cluster n. 3);

- c) i Comuni, in qualità di Soggetti Attuatori, sulla base di quanto disposto negli Avvisi a manifestare interesse di cui sopra, hanno pertanto presentato le proprie candidature all'esito delle quali, con appositi decreti del Dipartimento dello Sport, sono stati approvati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento per i Cluster 1, 2 e 3;
- d) al fine di dare attuazione agli interventi afferenti M5C2 - Investimento 3.1 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto – tecnico - operativo prestato da Sport e Salute S.p.A.;
- e) a tal fine Sport e Salute ha stipulato apposite Convenzioni di Accordo Quadro con i Comuni di Torino – Pinerolo
- f) con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 05/12/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 684836-2022 del 09/12/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 144 del 09/12/2022, Sport e Salute, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, co. 1, lett. l), n. 2), dell'articolo 37, commi 6 e 7, lett. b), e dell'articolo 38, co. 1-bis, del Codice dei Contratti, ha indetto ed aggiudicato la "procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione di impianti sportivi (di seguito, la "**Procedura**") alla quale i Soggetti Attuatori potranno ricorrere per l'attuazione di quegli interventi specificamente elencati nell'Allegato 1 all'Accordo Quadro (di seguito "**Interventi**");
- g) la Procedura è stata suddivisa da Sport e Salute in lotti geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**") come di seguito indicato:

NR	DESCRIZIONE LOTTO GEOGRAFICO	CIG
1	BOLOGNA	9519093C09
2	CAGLIARI - QUARTU SANT'ELENA (CA)	9520397025
3	CAMPAGNA (SA) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	95203823C3
4	NAPOLI	9520446892
5	MONTICHIARI (BS) - RECETTO (NO)	9520505942
6	PALERMO	952056391F
7	TORINO – PINEROLO (TO)	95206619FE
8	FOLIGNO (PG) - CASTEL GANDOLFO (RM)	9520724DFA

9	PRATO	95207660A7
10	ROMA	9520819C60
11	MATERA – SAN VITO DEI NORMANNI (BR)	952091077A

- h) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 43/2023 del 20.03.2023, il Lotto Geografico n. 7 - Torino - Pinerolo è stato aggiudicato in favore dell'Appaltatore di cui in epigrafe;
- i) in data 13/07/2023 tra Sport e Salute e l'Appaltatore è stato sottoscritto un Accordo Quadro concernente l'esecuzione di lavori in appalto integrato di cui al Lotto Geografico n. 7 (di seguito "**Accordo Quadro**");
- j) ai sensi del suddetto Accordo Quadro, l'Appaltatore si è impegnato ad assumere e ad eseguire le prestazioni richieste dal Soggetto Attuatore mediante la sottoscrizione di appositi Contratti Specifici(di seguito "**Contratti Specifici**");
- k) il Soggetto Attuatore ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**");
- l) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegato, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- m) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A0027566D8;
- n) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- o) l'Appaltatore ha presentato tutta la documentazione occorrente ai fini della stipula del presente contratto;
- p) l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva di cui all'art. 12.2 del Disciplinare di Gara e le garanzie di cui agli art. 13.1, lett. a) e 13.2, del Disciplinare di gara, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione di seguito elencata con tutti i documenti alla stessa allegati o in essa richiamati:
 - a) Condizioni particolari;
 - b) Condizioni generali;
 - c) Attestazione Rispetto Principio DNSH;
 - d) Patto Integrità;
 - e) Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili del territorio della Città Metropolitana di Torino;
 - f) Protocollo di intesa per il monitoraggio e controllo delle Misure di Finanziamento pubblico e di investimento previste nel PNRR, sottoscritto dalla Città di Torino con la Guardia di Finanza il 14/10/2022;
 - g) Codice di Comportamento;
 - h) Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

Si intendono interamente richiamati, ma non allegati al presente contratto i seguenti documenti:

- a) il bando ed il disciplinare di gare;
 - b) l'Accordo Quadro;
 - c) il Progetto di fattibilità tecnico - economica dell'intervento;
 - d) le Garanzie prestate dall'Appaltatore;
 - e) Pareri Conferenza dei Servizi (Verbale prot. 3740 in data 17/04/2023 – Atto DD 2020 del 26 Aprile 2023);
 - f) Calcolo Parcelle professionali fase progettazione;
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali, nel Disciplinare di gara e nell'Accordo Quadro, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e della restante Documentazione Contrattuale;
- dalle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "Codice dei Contratti") e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
- dalle disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- dalle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dalle disposizioni di cui al decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dalle disposizioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico- Luogo di esecuzione)

1. Le previsioni del presente documento sono attuative e complementari rispetto alle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro e da tutti gli atti facenti parte della documentazione contrattuale.
2. Il presente Contratto Specifico ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Progettazione definitiva (PD);

La progettazione del Cluster 1 dovrà essere coordinata con la progettazione del Cluster 2. I progettisti dovranno relazionarsi con i professionisti incaricati per la redazione del progetto di gestione.

b) Progettazione esecutiva (PE);

La progettazione del Cluster 1 dovrà essere coordinata con la progettazione del Cluster 2.

c) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

Il piano di sicurezza è stato redatto in fase di PFTTE e deve essere adeguatamente modificato e sottoscritto da Professionista abilitato nelle successive fasi di progettazione.

d) Lavori

3. Le suddette prestazioni riguardano l'Intervento PNRR-MISS.M5C2-MISURA3-INVEST.3.1- SPORT ED INCLUSIONE Cluster 1 "Cittadella dello sport"
4. Con riferimento ai servizi di progettazione, le prestazioni, come sopra descritte afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016 recante l'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come indicate nelle allegate Parcelle Professionali viste dall'Ispettorato Tecnico della Città.
5. La categoria di progettazione ID Opere E. 11 viene pertanto identificata come categoria principale.
6. Con riferimento ai lavori l'importo di cui al successivo art. 12, lett. d) del comma 2, compresi gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera ed esclusi gli oneri fiscali, è ripartito nelle seguenti categorie con i relativi importi:

OS24 – "VERDE E ARREDO URBANO"	5.050.000,00 €
OG3 – "STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI"	750.000,00 €
OG1 – "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI"	100.000,00 €

7. Le suddette prestazioni dovranno essere eseguite in conformità alle caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nella Documentazione Contrattuale.
8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'Arch. Maria Vitetta, e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Arch. Aniello Tafuro nella qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con la mandante EP&S S.C.A.R.L. – CONSORZIO STABILE con sede legale in Torino (TO), Via Treviso n. 12.
9. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi

necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contrattuali.

10. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
11. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche – Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, "**Coordinatore di progetto**"), ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, è Antonello Piccirillo, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. 11908, C.F. 02027620661, P. IVA 02027620661, con studio in via F. Crispi, 60 a Avezzano (AQ),
2. Il Responsabile dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni Generali è Roberto Ruscalla; il soggetto che, in caso di temporanea assenza ne potrà fare le veci è il Procuratore Speciale, Ciriotti Alessandro.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: presso la sede legale dell'Impresa Capogruppo Ruscalla Renato S.p.a., ovvero in via Provenzale n. 16 – 14100 Asti (AT) – indirizzo pec: ruscallarenato@pec.it .
4. Al domicilio su indicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di progettazione e accessorie di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:

- a. Antonello Piccirillo, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. 11908, C.F. [REDACTED], P.IVA 02027620661, con studio in Via F. Crispi, 69 a Avezzano (AQ);
- b. Luca Piccirillo, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. 416, C.F. [REDACTED], P.IVA 02027620661, con studio in Via F. Crispi, 69 a Avezzano (AQ);
- c. Carlo Granata, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila al n. 1466, C.F. [REDACTED], P.IVA 01824530669, con studio in via Garibaldi 89 a Avezzano (AQ).
- d. Andrea Piano, iscritto all'Ordine degli Geologi della provincia di Cuneo al n. 412, C.F. [REDACTED], P.IVA 01552650051, con studio in corso Bra 48/3 a Alba (CN).
- e. Edoardo Pasquali, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. A-26832, C.F. [REDACTED], P.IVA 02027620661, con studio in via F. Crispi, 69 a Avezzano (AQ).
- f. Monica Cifani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila al n. A-3593, C.F. [REDACTED], P.IVA 02104270661, con studio in via Garibaldi 89 a Avezzano (AQ)

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico di progettazione, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dello stesso. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali e nella restante documentazione contrattuale.

Oltre a quanto sopra, l'incarico oggetto del presente Contratto comprende le seguenti ulteriori attività:

La progettazione definitiva ed esecutiva di cui al presente contratto dovrà coordinarsi con la progettazione definitiva ed esecutiva redatta per il cluster 2 al fine di evidenziare e risolvere le eventuali criticità.

2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le

attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni, tutti gli adempimenti, nonché tutti gli oneri e tutte le spese, da intendersi già pienamente remunerati e compensati con il Corrispettivo, occorrenti al corretto espletamento delle prestazioni, anche se non espressamente previsti nel Contratto, ma che risultino comunque necessari per la compiuta esecuzione delle prestazioni assumendo l'Appaltatore ogni inerente e conseguente alea.
2. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore ex art.3 DPR 642/1972 mediante F23 Riferimento Operazione n. PA23 5025/1 del 04/10/2023.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dai Protocolli di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 04/04/2022 tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura - U.T.G. di Torino
2. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14/10/2022 tra il Soggetto Attuatore e la Guardi di Finanza Comando Provinciale di Torino
3. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.
4. L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate nei protocolli di legalità di cui al presente articolo.

Articolo 9 - (Obblighi ulteriori dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del

presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
4. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
5. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
6. Il Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
7. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 10- (Responsabilità dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o sub fornitori.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
4. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
5. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub contraenti, sub fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 11- (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico avrà durata a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo e sino all'emissione del certificato di avvenuto collaudo dei lavori.
2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati nelle Condizioni Generali.
3. Per le singole prestazioni oggetto del Contratto vengono stabiliti i seguenti termini:
 - a) **Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione:**
 - a.1) **Progettazione Definitiva** (e CSP): 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti da formale comunicazione a procedere da parte del RUP;

a.2) Progettazione Esecutiva(e CSP): 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla formale comunicazione a procedere da parte del RUP;

b) Per l'esecuzione dei lavori: 592 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque entro il 15 settembre 2025.

4. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali
5. nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.
6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.
7. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dalle Condizioni Generali.
8. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti stabiliti dalle Condizioni Generali.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione, revisione dei prezzi)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato **"A CORPO"** per la quota relativa ai servizi tecnici e **"PARTE A CORPO E PARTE A MISURA"** per la quota relativa all'esecuzione dei lavori.
2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € 5.086.316,93 al netto del ribasso offerto, oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
 - a. Progettazione definitiva (e CSP): € 107.570,15 al netto del ribasso offerto;
 - b. Progettazione Esecutiva (e CSP): € 104.746,78 al netto del ribasso offerto;
 - c. Lavori € 4.874.000,00 al netto del ribasso, di cui:
 - d.1) € 4.674.000,00 al netto del ribasso per lavori a corpo/misura;
 - d.2) € 200.000,00 per oneri della sicurezza.
3. Sono valutati pari a € 1.153.295,61 i costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori è stato determinato in base ai prezzi unitari indicati nelle Condizioni Generali per le quantità definite nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale

offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore.

5. Il corrispettivo professionale per i servizi tecnici appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.
6. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, **le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente contratto specifico, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del codice dei contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2022, n. 25** non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.
7. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022.

La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.
8. Oltre a quanto sopra, è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore compenso oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

10. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative, oltre che a modifiche necessarie per il recepimento di osservazioni ed integrazioni in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria.
11. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli e dare l'opera compiuta nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore e della Documentazione Contrattuale.
12. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.
13. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente a quanto previsto dalle Condizioni Generali.
14. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
15. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
16. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:
 - a) **Corrispettivo di cui al precedente comma 2, lett. a):**

- Un primo acconto pari al 80% del corrispettivo relativo alla Progettazione definitiva a seguito della comunicazione da parte del RUP di avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione, successivo all'ottenimento dei pareri della conferenza dei servizi;
- Il saldo pari all'ulteriore 20% del corrispettivo riferito alla progettazione definitiva a seguito della comunicazione da parte del RUP dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione.

b) IL CORRISPETTIVO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 2, LETT. B):

- un primo acconto pari al 80% del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva a seguito della consegna al RUP del progetto esecutivo stesso e degli elaborati della sicurezza;
- Il saldo pari all'ulteriore 20% del corrispettivo riferito sia alla progettazione esecutiva a seguito della comunicazione da parte del RUP dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione

c) Il corrispettivo di cui al precedente comma 2, lett. c) mediante pagamenti in acconto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- A parziale rettifica dell'art. 32 delle condizioni Generali, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 500.000,00, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui agli art. 45 delle Condizioni Particolari, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5%.

17. Il pagamento avverrà in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

18. Il pagamento del corrispettivo dei lavori verrà liquidato al capogruppo "Ruscalla Renato S.p.a" mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero [REDACTED] Banca: Banca di Asti, Agenzia: Sede – Agenzia n. 1, ABI: 06085, CAB: 1301 CIN: W,

19. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome [REDACTED]
- Data e luogo di nascita: [REDACTED]
- Indirizzo di residenza: [REDACTED]

- Nazionalità: Italiana
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Cognome e nome: [REDACTED]
- Data e luogo di nascita: [REDACTED]
- Indirizzo di residenza: [REDACTED]
- Nazionalità: Italiana
- Codice fiscale: [REDACTED]

20. Il pagamento del corrispettivo della progettazione definitiva ed esecutiva verrà liquidato direttamente ai progettisti, ai sensi dell'art. 59 comma 1-quater del codice dei contratti, mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato al capogruppo "1AX S.r.l." mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto mandatario dei progettisti, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Banca: Crédit Agricole - Cariparma, Agenzia: Roma Filiale n. 43, ABI: 06230, CAB: 03243 CIN: R, IBAN: [REDACTED]

21. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, il capogruppo "1AX S.r.l." dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [REDACTED]
- Data e luogo di nascita: [REDACTED]
- Indirizzo di residenza: [REDACTED]
- Nazionalità: Italiana
- Codice fiscale: [REDACTED]

22. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

23. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010.

Articolo 13 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva di cui all'art. 38, comma 1, delle

Condizioni Generali conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione n. 2023/13/6662405 in data 01/08/2023 rilasciata dalla società/dall'istituto Italiana Assicurazioni agenzia di Asti (n.138), per un importo pari a € 457.768,52, con durata fino a 31/01/2026.

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
3. In conformità a quanto indicato nell'art. 39, comma 1, delle Condizioni Generali, l'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa, n. PI-7676472300 in data 07/09/2023 rilasciata dalla società/dall'istituto Arch Insurance agenzia/filiale di Genera Insurance Broker S.r.l., per un importo pari a Euro 1.000.000,00, in conformità all'articolo 12 del Disciplinare e alle Condizioni Generali.
4. In conformità a quanto indicato nell'art. 39, comma 4, delle Condizioni Generali, l'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa, n. 2023/25/6205920 in data 01/08/2023 rilasciata dalla società/dall'istituto Italiana Assicurazioni agenzia di Asti (n.138), per un importo pari a Euro 500.000,00, in conformità all'articolo 12 del Disciplinare e alle Condizioni Generali.
5. In conformità a quanto indicato nell'art. 39, comma 9 - 22, delle Condizioni Generali, l'Appaltatore è munito della seguente garanzia per l'esecuzione dei lavori contraddistinta al n. 2023/25/6205920, sottoscritta in data rilasciata dalla società/dall'istituto Italiana Assicurazioni agenzia/filiale di Asti per un importo pari a:
 - Partita 1 – Opere, Euro 5.086.320,00;
 - Partita 2 - Opere Preesistenti, Euro 1.543.160,00;
 - Partita 3 - Demolizione e Sgombero , Euro 508.640,00;
 - RC - Euro 500.000,00;
6. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 14 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, a pena, in difetto, dell'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volto ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviato dal RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 15- (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: OG1 – OS24 – OG3.
Le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'Appaltatore sono OG1 – OS24 – OG3 per le parti non subappaltabili.
2. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
3. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

4. L'Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l'esecuzione dell'appalto, dei seguenti contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della gara, che sono stati prodotti prima della sottoscrizione del presente contratto di appalto: l'appaltatore dichiara di non aver nessuna cooperazione

Articolo 16 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno le seguenti penali:
- a) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 11, comma 3, lett. a.1) verrà applicata una penale pari al 1 ‰ di 5.086.316,93 euro;
 - b) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 11, comma 3, lett. a.2) verrà applicata una penale pari al 1 ‰ di 5.086.316,93 euro;
 - c) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 11, comma 3, lett. b) verrà applicata una penale pari al 1 ‰ di 5.086.316,93 euro
 - d) per ogni giorno di ritardo rispetto alle singole scadenze temporali intermedie previste dal cronoprogramma dei lavori verrà applicata una penale pari al 0,6 ‰ di 5.086.316,93 euro
 - e) in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6 dell'Accordo Quadro, rispettivamente, sotto paragrafi 6.a) e 6.b) sarà applicata una penale pari al 1 ‰ di 5.086.316,93 euro, per ogni giorno di ritardo rispetto all'adempimento dello specifico obbligo.
2. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
3. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 17 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi degli articoli 1662 e 1456 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
3. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 18 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 19 - (Incompatibilità)

1. I professionisti che svolgono l'incarico di progettazione non potranno essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita

nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

2. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 20 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa

autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 21 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto dalle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. L'amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs. 2018 n. 1016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.
5. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti da regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019
6. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 23 - (Controversie, accordo bonario e foro competente)

- 1 Ai sensi dell'articolo 205, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo

contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo.

- 2 Per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 76/2020.
- 3 Ove non si proceda all'accordo bonario e, per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, ove le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
- 4 È esclusa la competenza arbitrale.
- 5 La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
- 6 Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto Attuatore.
- 7 Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
- 8 Trova applicazione quanto previsto dagli art. 48, 49 e 50 delle Condizioni Generali.

Articolo 24 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente contratto, composto da n. 24 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo Torino, 05/10/2023

L'Appaltatore

[Roberto Ruscalla]

Il Soggetto Attuatore

[Maria Vitetta]

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Art. 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

Art. 8 bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di legalità) [se previsto]

Art. 9 - (Obblighi ulteriori dell'appaltatore)

Art. 10 - (Responsabilità dell'Appaltatore)

Art. 11 - (Termini e durata del contratto)

Art. 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione, revisione dei prezzi)

Art. 13- (Garanzie ed Assicurazione)

Art. 14 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

Art. 15- (Subappalto)

Art. 16 - (Penali)

Art. 17 - (Esecuzione in danno)

Art. 19- (Incompatibilità)

Art. 20 - (Obblighi di riservatezza – Proprietà)

Art. 21 - (Spese, imposte e tasse)

Art. 23- (Controversie, accordo bonario e foro competente)

- _____
- _____
- _____

L'Appaltatore

[Roberto Ruscalla]